



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010

*Emanato con Decreto rettorale 25 novembre 2011, n. 1502
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 28 ottobre 2020, n. 755
come rettificato dal Decreto rettorale 11 novembre 2020 n. 795
Entrate in vigore il 29 ottobre 2020*



UFFICIO RECLUTAMENTO E CARRIERE DOCENTI

Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9181-9182-9183

Email reclutamento.docenti@uninsubria.it PEC ateneo@pec.uninsubria.it

Web www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 3.044.0



**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FA-
SCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

INDICE

| | |
|---|----|
| TITOLO I – NORME GENERALI | 3 |
| Art. 1 - Ambito di applicazione | 3 |
| Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria | 3 |
| Art. 3 - Richieste delle strutture..... | 3 |
| TITOLO II – COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (ART. 18, COMMI 1 E 4, LEGGI N. 240/2010 E S.M.I.)..... | 4 |
| Art. 4 - Procedure comparative | 4 |
| Art. 5 - Requisiti di partecipazione..... | 5 |
| Art. 6 - Commissione | 5 |
| Art. 7 - Svolgimento delle procedure..... | 7 |
| Art. 8 - Termini del procedimento..... | 7 |
| Art. 9 - Chiamata del candidato selezionato..... | 7 |
| TITOLO III - CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA (ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005 E S.M.I.) | 8 |
| Art. 10 - Svolgimento della procedura..... | 8 |
| TITOLO IV - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE N. 240/2010)..... | 8 |
| Art. 11 - Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 | 8 |
| Art. 12 - Chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 | 9 |
| Art. 13 - Norme finali..... | 10 |



TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 del 11/03/2005, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria

1. La chiamata di professori di prima e seconda fascia avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professori di ruolo.

Nel caso in cui il finanziamento sia corrisposto in più rate concordate dalle parti, il soggetto finanziatore, se ente privato, dovrà consegnare idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

Il soggetto finanziatore, se ente pubblico, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell'organo competente ovvero eventuale altro atto provvedimento relativo all'impegno di spesa).

La copertura finanziaria è assicurata anche mediante progetti di ricerca nazionali ed internazionali che prevedano nel piano finanziario spese per il reclutamento di personale o mediante risorse ottenute per specifici interventi ministeriali.

2. Ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinati al finanziamento di spese di personale devono essere supportati da specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3 - Richieste delle strutture

1. Il Dipartimento, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, richiede al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di approvare la proposta di istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia da coprire mediante procedura di chiamata.
2. La delibera del Dipartimento dovrà indicare una tra le seguenti modalità di copertura dei posti:
 - a. chiamata mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010;
 - b. chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005;
 - c. chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010.
3. La delibera del Dipartimento debitamente motivata deve contenere:



- a. il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b. fascia del posto da coprire;
 - c. la struttura di riferimento;
 - d. la sede di servizio;
 - e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno scientifico e didattico, ed eventualmente assistenziale ove il posto è oggetto di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale);
 - f. la modalità di reclutamento secondo quanto previsto ai punti a, b, c del precedente comma 2;
 - g. la modalità di copertura finanziaria del posto se a carico di altri soggetti pubblici e/o privati previa stipula di convenzione di importo non inferiore al costo quindicennale per il posto da ricoprire;
4. In caso di svolgimento di procedura di cui ai punti a. e c. del precedente comma 2:
- a. eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni (non inferiore al numero previsto dall'art. 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010);
 - b. eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
5. In caso di svolgimento di procedura di cui al comma 2 punto a. eventuale previsione di una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum vitae presentati per la partecipazione.

TITOLO II – COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (ART. 18, COMMI 1 E 4, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.)

Art. 4 - Procedure comparative

1. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura comparativa è svolta mediante emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato per 30 giorni all'Albo Ufficiale di Ateneo, nel sito dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a. il numero dei posti da coprire;
 - b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c. il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d. la struttura nella quale verrà incardinato il candidato selezionato;
 - e. la sede di servizio;
 - f. le specifiche funzioni didattiche e scientifiche che il professore dovrà svolgere, nonché le funzioni assistenziali, inscindibili da quelle didattiche e di ricerca, per i posti che prevedono lo svolgimento delle stesse in ambito convenzionale con il Sistema Sanitario Nazionale;
 - g. i diritti e i doveri del professore;
 - h. il trattamento economico e previdenziale;



- i. i requisiti di ammissione alla procedura;
- j. il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- k. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni (non inferiore al numero previsto dall'art. 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010);
- l. l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- m. l'eventuale previsione di una discussione, in seduta pubblica, sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum vitae presentati per la partecipazione. La mancata presentazione alla discussione, qualunque sia la causa dell'assenza, sarà considerata come rinuncia implicita alla procedura.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

1. Alla selezione possono partecipare:
 - a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge n. 240/2010 e s.m.i.;
 - c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quello oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Nel caso di procedure di cui all'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, non possono partecipare coloro che nell'ultimo triennio hanno prestato servizio presso l'Ateneo in qualità di professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 23, comma 3 lettere a) e b), o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di studio universitari nell'Università stessa.

Art. 6 - Commissione

1. La Commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre professori di I fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione, in possesso dei valori soglia per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, appartenenti ai ruoli di Atenei diversi tra loro, anche stranieri, e con un elevato profilo scientifico, anche a livello internazionale riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica di riferimento.
In caso di membri in ruolo presso Atenei stranieri il Consiglio di Dipartimento attesta la congruità del curriculum scientifico al settore concorsuale oggetto della selezione e la corrispondenza del ruolo ricoperto all'estero con il ruolo di professore di I fascia, anche sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere. Qualora il bando indichi come profilo

uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno uno dei componenti della Commissione deve appartenere al medesimo settore scientifico-disciplinare. In difetto di consistenza numerica di componenti appartenenti al settore concorsuale, la scelta può avvenire all'interno del macrosettore purché in possesso dei valori soglia per far parte delle commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale in uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore.

Ai sensi della Raccomandazione 11/03/2005 n. 251 della Commissione delle Comunità Europee, nella costituzione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.

2. Un componente della Commissione, inquadrato nel Settore Scientifico Disciplinare eventualmente previsto dal bando, è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, appartenente anche ad altro Dipartimento ovvero altro Ateneo, gli altri due vengono estratti a sorte, sulla base di una rosa di quattro nominativi proposti dal Dipartimento. Per garantire la rappresentanza di genere all'interno della Commissione, la rosa dei quattro nominativi dovrà contenere aspiranti Commissari in pari numero di genere.

La designazione e la proposta dei nominativi da sorteggiare sono deliberati nella composizione ristretta ai professori di prima fascia con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

3. L'Ufficio competente ricevute le proposte, procede al sorteggio con modalità che garantiscano la trasparenza e la pubblicità della procedura. La rosa viene ordinata secondo l'ordine alfabetico per cognome e nome e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale fra 1 e 4. La Commissione sarà, quindi, formata scorrendo la sequenza numerica, fino a raggiungere il numero dei componenti da nominare; qualora non venga assicurata la rappresentanza di genere, in relazione al componente designato dal Dipartimento, la sequenza viene ulteriormente scorsa.

4. Della Commissione non possono far parte coloro che:

- a. hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010;
- b. sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- c. sono componenti del CUN, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 16 gennaio 2006, n. 18;
- d. sono componenti di Commissioni in carica delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;
- e. sono stati nominati nello stesso anno solare in due Commissioni locali dell'Università degli Studi dell'Insubria relative a posti sia di professore che di ricercatore, eventualmente estendibile a tre Commissioni per i settori di ridotta consistenza numerica o in caso di indisponibilità di commissari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1;
- f. hanno rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.

5. La nomina è disposta con decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale e nel sito di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.



6. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente con maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.
7. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o dimissioni dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la sequenza numerica estratta, in caso di rinuncia o dimissioni del membro designato il Dipartimento interessato propone un nuovo componente.

Art. 7 - Svolgimento delle procedure

1. Le Commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, individuano il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati e dell'eventuale discussione nel caso sia prevista dal bando. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale. Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria dei candidati più meritevoli che ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso. In tali casi il Dipartimento può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria.

Art. 8 - Termini del procedimento

1. Le Commissioni concludono i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un nuovo termine per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna. Il decreto rettorale di approvazione degli atti, la relazione finale ed i giudizi collegiali sui candidati sono pubblicati nel sito di Ateneo.
4. L'università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Art. 9 - Chiamata del candidato selezionato

1. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.



2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia, per il medesimo settore concorsuale e, se previsto, settore scientifico-disciplinare per il quale si è svolta la procedura.

TITOLO III - CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA (ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005 E S.M.I.)

Art. 10 - Svolgimento della procedura

1. Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e s.m.i..

TITOLO IV - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE N. 240/2010)

Art. 11 - Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di tipologia b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale di afferenza, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale indicati dal D.M. 4/08/2011 n. 344.

L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, l'inquadramento di cui all'art. 24, comma 5, della predetta Legge, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

La proposta di valutazione deve essere deliberata dal Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

L'Avvio di tale procedura viene pubblicato per almeno 15 giorni all'Albo ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. La valutazione è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento, composta da tre componenti designati dal Dipartimento proponente nel rispetto dei criteri e delle disposizioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento, ad esclusione dei commi 2 e 3 in materia di sorteggio. La designazione è deliberata nella composizione ristretta ai

professori di prima fascia con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. La Commissione svolge i lavori nel rispetto dei termini previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.

La valutazione avviene sulla base dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e dell'eventuale attività assistenziale, nonché delle attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto stipulato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010. La Commissione si avvale degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri indicati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344. Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Rettore e sono resi pubblici nel sito istituzionale dell'Ateneo.

In caso di valutazione positiva, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso ovvero dopo il primo anno di contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni.

A decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 ultimo periodo, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010 nel ruolo di professore associato.

Art. 12 - Chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e nell'ambito della programmazione triennale e annuale di cui all'art. 4 del D.lgs 49/2012, il Consiglio di Dipartimento può proporre procedure di valutazione rivolte al personale dell'Università medesima, sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale che tengano conto dei criteri di cui al D.M. 4/08/2011 n. 344, volte a chiamare nel ruolo di professore di prima fascia un professore di seconda fascia o un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero nel ruolo di professore di seconda fascia un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale oggetto della procedura. A tal fine le Università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

La proposta di valutazione deliberata dal Dipartimento deve essere adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. L'avvio di tale procedura viene pubblicato per almeno 15 giorni all'Albo ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. La valutazione è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento richiedente, la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 del presente Regolamento.



La valutazione avviene sulla base dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle attività istituzionali, organizzative e, ove richieste, delle attività assistenziali, nonché delle attività di ricerca svolte. La Commissione si avvale degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri indicati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344. Al termine dei lavori la Commissione individua il candidato meritevole ai fini dell'inquadramento nel ruolo per il quale è stato valutato.

4. Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Rettore e sono resi pubblici nel sito istituzionale dell'Ateneo.
5. Le modalità di copertura di cui al presente articolo trovano applicazione fino al 31/12/2021 e comunque nei termini previsti dalla normativa.

Art. 13 - Norme finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.